

Cass. Civ., sez. III, sentenza 15 ottobre 2015
n. 20895 (Pres. Salme, rel. Rubino)

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE –
MANCANZA DI PARAMETRI LEGALI – RICORSO
ALLA EQUITÀ PURA - ESCLUSIONE** (art. 2056
c. c.)

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo. Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

FAMIGLIA

Cass. Civ., sez. VI-1, 3 agosto 2015 (Pres. Di Palma, rel. Dogliotti)

COLLOCAMENTO DEL MINORE - DECISIONE

In materia di conflitto genitoriale avente ad oggetto il prevalente collocamento del minore, il giudice non può fondare la sua decisione (circa la collocazione della minore stesso) su un mero dato di fatto (prevalente

convivenza con la madre) senza puntualmente
valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle
istanze istruttorie dedotte.